



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale del personale e degli affari generali  
Divisione 2

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici

e, p.c. alle OO.SS. della dirigenza e delle aree

Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 34/2020 – Articolo 263 – lavoro agile.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 34/2020 (Supplemento ordinario n. 25/L GU 18/07/2020), sono state introdotte novità sull'organizzazione del lavoro nell'ambito delle pp.aa.

L'articolo 263 del testo normativo sopra descritto prevede che *“al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, occorre adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive ed commerciali”*.

Tale articolo introduce – fino alla fine del 2020 - norme derogatorie a quanto previsto nell'articolo 87, comma 1, e comma 3 del decreto-legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020, con particolare riferimento al lavoro agile (non più esteso a tutti i dipendenti) e alla esenzione dal servizio (non più consentita). Inoltre è previsto che le pp.aa. adottino forme di flessibilità dell'orario di lavoro.

Fatto salvo che l'articolo 87, comma 1, lettera a) del DL 18/2020 continua ad avere effetto fino al 15 settembre prossimo, per quanto sopra esposto:

- non è più possibile porre i dipendenti in esenzione dal servizio;
- il lavoro agile semplificato non rappresenta più la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- è fissato al 50% la percentuale di dipendenti che può svolgere lavoro agile (sempre con le modalità semplificata in deroga agli artt. 18-23 d.lgs. 81/2017).

Alla luce di quanto sopra gli uffici dirigenziali di prima fascia, determinate le linee di attività che possono essere attuate nella modalità lavoro agile, acquisiscono le domande dei dipendenti interessati al lavoro agile e individuano i dipendenti che possono avere accesso al lavoro agile nel limite sopra descritto, vale a dire il 50% dei dipendenti assegnati alla struttura di primo livello e prevalentemente impiegati nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Al fine dell'osservanza della suddetta percentuale da parte di ogni singolo Ufficio dirigenziale generale, potranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza:

- possesso della certificazione di tutela della salute riconosciuta ai sensi dell'art.33 della legge 104/92 (punti 2 per se stessi, coniuge e parenti fino al terzo grado, punti 0,5 per affini ed altri);
- stato di gravidanza e figli minori fino a 3 anni (punti 2), figli tra 3 e 12 anni (punti 1);
- affetti da gravi patologie accertate da specifica certificazione medica (punti 1);
- distanza dal luogo di residenza superiore a 50 Km tra andata e ritorno (punti 1);
- possesso di propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa (pc, connessione, telefono, etc.) (punti 1);
- in caso di parità sarà valutata la maggiore età anagrafica.

Gli stessi Uffici sono tenuti altresì ad emanare disposizioni interne che favoriscano l'utilizzo più ampio della flessibilità in entrata da parte dei propri dipendenti, al fine di agevolare in particolar modo coloro che devono utilizzare il trasporto pubblico per recarsi in ufficio ed evitare assembramenti. A tal fine la flessibilità in entrata è consentita fino alle ore 10,00 ferme restando le specifiche articolazioni dell'orario legate ai servizi all'utenza.

Quanto sopra in attesa che vengano fornite indicazioni da parte del Ministero per la pubblica amministrazione, come previsto dallo stesso articolo indicato in oggetto, e di poter valutare anche con le OO.SS. i criteri e le modalità per l'attuazione del lavoro agile.

Il Direttore Generale  
(dott. Enrico Finocchi)